



I.S.I.S. "FEDERICO II"

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

ISTITUTO TECNICO	Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Management dello sport – Turismo – Grafica e Comunicazione – Logistica e Trasporti – Costruzione Ambiente e Territorio
ISTITUTO PROFESSIONALE	Enogastronomia e Ospitalità alberghiera – Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale
LICEO ARTISTICO	Architettura e ambiente
CORSO SERALE PER ADULTI	AFM – SIA – Enogastronomia e Ospitalità alberghiera – Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale

Criteri di valutazione comuni (ESTRATTO DA PTOF)

La valutazione tenderà a favorire al massimo la conoscenza dell'alunno delle sue capacità e delle sue potenzialità. Si valuterà l'alunno come persona nella sua totalità, nel suo sviluppo dinamico, il livello di apprendimento delle specifiche discipline, delle abilità e delle finalità globali che i programmi delle discipline si prefiggono di raggiungere. Nella valutazione rientra anche lo sviluppo delle facoltà espressive, di analisi e di sintesi, di acquisizione di un metodo di studio. Durante l'anno scolastico il docente esprimerà la valutazione periodica, nell'ambito del Consiglio di Classe, avvalendosi necessariamente di strumenti di supporto (griglie, schede di valutazione, ecc.). Saranno effettuate un congruo numero di verifiche (scritte, orali e pratiche). Agli allievi assenti nei giorni in cui sono somministrate le prove, sarà data la possibilità di sostenere prove di analoga complessità in altra data comunicata dal docente della disciplina con qualche giorno di preavviso. La valutazione periodica sarà espressa con un voto unico risultante dalle prove scritte, orali e pratiche sostenute. Si provvederà anche ad una informazione periodica delle insufficienze alle famiglie.

Per la valutazione della partecipazione

Per la valutazione della partecipazione viene suggerita una aggettivazione che evidenzia una duplice articolazione della voce (partecipazione positiva e partecipazione negativa):

- la partecipazione è attiva quando viene contrassegnata dall'aggettivo: costruttiva;
- il livello minimale di partecipazione è individuato dall'espressione: da sollecitare (che esprime una valutazione di sostanziale positività pur con qualche riserva);
- la partecipazione è da ritenersi negativa quando è segnalabile attraverso le seguenti locuzioni: scarsa e discontinua.

Per la valutazione dell'impegno

- il livello minimale è individuato dall'aggettivo: adeguato o dalla locuzione da sollecitare che indica una valutazione sostanzialmente positiva non tuttavia priva di alcune riserve;
- l'impegno è negativo quando è segnalabile attraverso gli aggettivi: discontinuo – scarso.

Per la valutazione del metodo di studio

Il criterio per valutare il metodo di studio è quello di rilevare la maggiore o minore capacità dello studente di organizzare il proprio lavoro sulla base di scelte selettive:

- la valutazione positiva può essere indicata dagli aggettivi: elaborato o organizzato;
- il livello minimale corrisponde alla locuzione : non consolidato;
- la valutazione è negativa quando il metodo di studio è connotabile attraverso gli aggettivi: ripetitivo/mnemonico, disorganizzato.

Per l'assegnazione dei voti disciplinari si fa riferimento ai seguenti indicatori:

- 3/10: consegna in bianco delle verifiche, assenza di qualsiasi metodo di studio,
- 4/10: gravi lacune nelle conoscenze, espressione molto confusa e gravemente scorretta; tecniche di esecuzione inadeguate; partecipazione discontinua e comunque passiva,
- 5/10: conoscenze superficiali, espressione un po' confusa e poco corretta; limitata capacità di svolgere autonomamente il lavoro assegnato; partecipazione ed interesse discontinuo;
- 6/10: conoscenze essenziali, espressione nel complesso corretta; individua in maniera semplice le fasi del percorso risolutivo; partecipazione da sollecitare
- 7/10: conoscenza della maggior parte dei contenuti, individua in maniera semplice le fasi del percorso risolutivo, relativamente a situazioni già affrontate, esposizione corretta, discreta capacità organizzativa;
- 8/10: conoscenza adeguata dei contenuti, individua le fasi del percorso risolutivo anche in casi diversi da quelli affrontati, organizzazione dei contenuti, esposizione pertinente;
- 9/10: conoscenza approfondita, individua autonomamente le fasi del percorso in maniera originale.
- 10/10: conoscenza matura degli argomenti proposti; individua le fasi del percorso risolutivo in maniera brillante anche in casi articolati, ottimizzando il procedimento; esposizione efficace e/o argomentata.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

L'insegnamento dell'Educazione Civica sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali, ex art. 4 del DPR 22 giugno 2009, n°12217. Il docente coordinatore dell'insegnamento formulerà una proposta di valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver acquisito gli opportuni elementi dai docenti del Consiglio di Classe. Ogni docente potrà attribuire una valutazione in corrispondenza delle attività scelte. Le griglie di valutazione, elaborate dalla Commissione per l'Educazione Civica, saranno uno degli strumenti oggettivi di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il progressivo sviluppo delle competenze previste nel Curricolo.

La valutazione deve essere coerente con le linee indicate nella progettazione per l'insegnamento dell'Educazione civica concretamente affrontate durante l'attività didattica e inserita nella progettazione di classe.

Criteri valutazione del comportamento

Vedi tabella di riepilogo allegata alla Circolare relativa agli adempimenti finali.

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva

Vengono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno riportato una votazione di almeno sei decimi in ciascuna disciplina. Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale. (Decreto Ministeriale n. 80 art. 5). Secondo la delibera del Collegio Docenti del 10 novembre 2023 l'alunno potrà raggiungere un massimo di 3 debiti scolastici. La scuola comunicherà alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate dai docenti delle singole discipline

e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza.

Contestualmente verranno comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola porterà a termine entro la fine dell'anno scolastico (e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo), le modalità e i tempi delle relative verifiche.

Non vengono ammessi alla classe successiva gli alunni che:

- presentano gravi carenze in più discipline, non recuperabili nell'anno scolastico successivo;
- abbiano avuto una partecipazione discontinua al dialogo educativo, anche in rapporto alla frequenza, per cui le gravi carenze ancora presenti sono attribuibili a scarso impegno o demotivazione, nonostante le continue sollecitazioni dei docenti della classe;
- non siano in possesso di abilità fondamentali o non abbiano colmato le lacune di base evidenziate nella situazione di partenza, per cui non potrebbero con serenità affrontare la classe successiva;
- non abbiano partecipato con profitto agli interventi didattico-educativi integrativi messi in atto dall'istituto;
- abbiano comunque mantenuto lacune gravi, rispetto al precedente anno scolastico, non colmando, neppure parzialmente, i precedenti debiti formativi.
- abbiano superato il tetto massimo di assenze previste. Infatti, ai sensi degli Artt. 2 e 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122 "... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". Sia l'art. 2, comma 10, che l'art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni. (vedi art. 16 Regolamento d'istituto).

Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato

Per essere ammessi a sostenere l'Esame di Stato è necessario:

- Avere una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.
Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di maturità. (*d. lgs. 62/2017*)
- Avere un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame di maturità. La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal

consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di maturità.

- Aver frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.
- Aver partecipato, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI.
- Aver svolto le attività di formazione scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio.

Criteri per l'attribuzione del credito scolastico

Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'allegato A al d. lgs. 62/2017. L'art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017 prevede che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta nell'anno scolastico da ciascun alunno delle classi del triennio con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi". (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 art. 11 comma 1, 2). Il Consiglio di Classe, definiti i voti secondo i criteri di valutazione espressi nel PTOF e calcolata la media aritmetica, individuerà il credito scolastico tenendo conto della tabella (All. A art. 15, comma 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62)

All'alunno sarà attribuito il valore massimo della fascia di oscillazione corrispondente alla propria media dei voti nel caso si raggiunga almeno il risultato di 0,50 sommando alla media dei voti il punteggio determinato dai crediti acquisiti, secondo i seguenti parametri:

1. verranno attribuiti:

- punti 0,50 agli alunni che, nel corso dell'anno, non abbiano effettuato più di n° 20 giorni di assenza;
- punti 0,10 agli alunni che, nel corso dell'anno, non abbiano effettuato più di 30 giorni di assenza. Si precisa che n. 5 ritardi o uscite anticipate verranno conteggiate come un giorno di assenza; inoltre, ai fini del raggiungimento del tetto massimo di assenze consentite non vengono conteggiate le assenze fatte per le motivazioni già oggetto di deroga come da delibera del Collegio dei docenti.
- punti 0,40 agli alunni che abbiano partecipato proficuamente ad un'attività complementare della scuola fino ad un massimo di 1 punto;
- punti 0,20 per la partecipazione agli organi collegiali della scuola (rappresentante di classe o di Istituto, consulta provinciale)
- punti 0,20 agli alunni che partecipano in modo proficuo all'I.R.C.

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Secondo l'articolo 15 D.Lgs. 62/2017 le certificazioni conseguite esternamente alla istituzione scolastica non rientrano più nel computo del credito scolastico.

All'alunno sarà attribuito il valore minimo della banda di oscillazione corrispondente alla propria media dei voti, nei seguenti casi:

- promozione alla classe successiva / ammissione agli Esami di Stato con un voto di Consiglio;
- ammissione alla classe successiva a maggioranza
- sospensione del giudizio nello scrutinio finale di giugno (classi terze o quarte)

TABELLA CREDITO SCOLASTICO (2025-26)
In applicazione dell'art. 15 del D. lgs 62/2017

MEDIA DEI VOTI	CREDITO SCOLASTICO		
	I anno	II anno	III anno
$M < 6$			7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Tipologia di assenze ammesse alla deroga

La normativa vigente prevede che ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta obbligatoriamente la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato previsto dallo specifico curriculum. Per casi eccezionali, sono previste motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. La deroga riguarda assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Sono ammesse le seguenti deroghe

- motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, opportunamente documentate);
- visite specialistiche e day hospital, donazioni di sangue, infortuni;
- malattie croniche certificate;
- motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, causa di forza maggiore; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado); tali situazioni/eventi dovranno essere opportunamente documentate;
- provenienza da altri Paesi in corso d'anno;
- rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI previa richiesta annuale del genitore accompagnata da idonea documentazione di riscontro (dichiarazione della Società sportiva e calendario annuale delle gare). Le

assenze dovranno essere giustificate sul registro elettronico ed accompagnate da giustificata rilasciata dalla società sportiva;

- mancata frequenza dovuta a uno specifico handicap;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì o sabato come giorno di riposo;
- ogni altro motivo di rilievo, che venga preso in considerazione dal Consiglio di Classe, purché il tutto sia debitamente certificato e sottoscritto da un Ente esterno alla scuola che garantisca la veridicità della causa.